

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

# HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 15\_2021 DEL 06 APRILE 2021

A cura di:  
DATA MANAGEMENT  
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:  
[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it)*

powered by  STUDIO  
TRIBUTARIO  
CORINALDESI

## Indice Argomenti

<b>ADEMPIMENTI</b> .....	<b>2</b>
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021 .....	2
<b>SCADENZARIO APRILE 2021</b> .....	<b>3</b>
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO .....	3
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI .....	3
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .....	3
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI.....	4
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	4
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS .....	4
30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW .....	4
30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI.....	4
<b>SCADENZARIO MAGGIO 2021</b> .....	<b>5</b>
10 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE  .....	5
16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI*  .....	5
16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*  .....	5
30 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA  .....	6
31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO  .....	6
31 MAGGIO: FASI  .....	6
31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS  .....	6
<b>FESTIVITÀ</b> .....	<b>7</b>
APRILE 2021 .....	7
MAGGIO 2021 .....	7
<b>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>8</b>
RISCATTO PENSIONISTICO: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	8
CARICHE ELETTIVE E SINDACALI, AL VIA I NUOVI TERMINI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ..	10
CASSAZIONE, DOPPIO BINARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA NULLITA' DEL PATTO DI NON CONCORRENZA.....	11
<b>FOCUS</b> .....	<b>13</b>
TRACCIABILITÀ DELLA RETRIBUZIONE: INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE .....	13
<b>IL QUESITO DEL MESE</b> .....	<b>15</b>
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.....	15
<b>NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA</b> .....	<b>16</b>
INPS, ONLINE IL CERTIFICATO DI PENSIONE 2021.....	16

**N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.**

## ADEMPIMENTI

### TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, è pari a 0,763196.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

## SCADENZARIO APRILE 2021

### 10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

### 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

### 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

## 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

**S**cade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

## 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

**I**datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

## 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS

**I**datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

## 30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

**T**ermine ultimo (che coincide anche con la fine dello stato di emergenza) entro cui i datori di lavoro possono utilizzare la procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working.

## 30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

Il Decreto Sostegni ha prorogato, fino al 30/04/2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste prima del 15 gennaio 2021, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto le trattenute riprenderanno a decorrere dal 1° maggio 2021.

Le trattenute già effettuate prima del 23 marzo 2021 (visto che la precedente disposizione era scaduta al 28 febbraio 2021 e dunque occorreva riprendere le trattenute nel payroll) vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

## SCADENZARIO MAGGIO 2021

### 10 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE

A partire da questa data è possibile prendere visione del modello 730 precompilato sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

### 16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI\*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

### 16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE\*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

## 30 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA

Per le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 30/05/2021, la sanzione viene ridotta di 1/3.

## 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

## 31 MAGGIO: FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 2° trimestre 2021.

## 31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS

Datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

\*Termine posticipato al 17 maggio in quanto cadente di domenica.

## FESTIVITÀ

### APRILE 2021

**Domenica 4 Aprile – Pasqua:** secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

**Lunedì 5 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta):** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

**Domenica 25 Aprile – Festa della Liberazione:** festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

### MAGGIO 2021

**1° Maggio – Festa dei Lavoratori:** festività cadente di sabato - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da retribuire. Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti).



## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

### RISCATTO PENSIONISTICO: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con la Circolare n. 46 del 22/03/2021, l'INPS ha reso noto la realizzazione di un portale unificato attraverso il quale è possibile effettuare l'invio telematico delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrative dall'Istituto.

In precedenza l'ente aveva già diramato istruzioni per la presentazione telematica di queste pratiche e, al fine di migliorare la fruibilità e la qualità del servizio, ha fornito il portale e le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo, consultabile attraverso dispositivi mobili e fissi.

Le domande potranno essere inoltrate attraverso il sito web, il Contact Center Multicanale raggiungibile ai numeri dedicati o ai servizi offerti da Patronati e altri intermediari abilitati.

Le Strutture territoriali, in assenza di trasmissione telematica determinata da eventi non imputabili all'Istituto, informeranno tempestivamente e formalmente l'interessato circa l'improcedibilità della domanda, mentre qualora si accertasse che l'impedimento sia dovuto al sistema informatico dell'INPS, le medesime Strutture provvederanno alla protocollazione in entrata dell'istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.

Le domande di riscatto non presenti nell'Allegato n. 1 della circolare n. 228/2016 o quelle contenute nella circolare n. 105/2019 invece continueranno ad essere evase in formato cartaceo.

Per presentare la domanda mediante il sito Web il richiedente dovrà essere in possesso del PIN dispositivo, dello SPID di livello 2, della Carta Nazionale dei Servizi o della Carta d'Identità Elettronica per superare la fase di autenticazione e accedere ai contenuti delle funzionalità principali.

Per la presentazione della domanda di riscatto il contribuente dovrà confermare i dati anagrafici precompilati in base alle informazioni associate all'utenza, selezionare se si tratta di diretto interessato o superstite (parente) di soggetto deceduto, verificare l'iscrizione in una delle gestioni previdenziali (sia essa privata o pubblica) e individuare la tipologia di riscatto d'interesse.

Dopodiché dovrà procedere ad inserire i dati e allegare i documenti richiesti e, una volta controllata l'istanza tramite la funzione "Riepilogo e invio", trasmetterà la domanda e monitorerà lo stato di avanzamento della pratica visualizzando il numero di protocollo e la relativa ricevuta.

Nella sezione "modalità di calcolo dell'onere" è possibile liquidare la pensione avvalendosi del sistema di calcolo contributivo senza allegare il modulo "AP142", purché le predette facoltà siano preventivamente esercitate nell'area dedicata ed il criterio sarà:

- retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda;
- livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

Dalla sezione “consultazione domande” è possibile visualizzare il dettaglio della pratica contenente la sede INPS di assegnazione, il responsabile del procedimento amministrativo, lo stato di avanzamento e le varie fasi di lavorazione.

La simulazione del calcolo dell’onere di riscatto consente di stimare orientativamente l’importo dovuto sulla base dei dati immessi per i periodi che si collocano nel sistema contributivo, sebbene il dato effettivo venga comunicato con apposito provvedimento a seguito della presentazione della domanda.

Infine, un analogo procedimento è stato implementato per l’inoltro delle domande di ricongiunzione.

## CARICHE ELETTIVE E SINDACALI, AL VIA I NUOVI TERMINI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (L. n. 21 del 26 febbraio 2021) ha disposto la proroga dei termini in materia di contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali. In particolare, la norma precisa che, per il solo 2019, i termini per presentare la domanda di accredito figurativo sono differiti al 31 dicembre 2020.

A tal proposito, il messaggio INPS 19 marzo 2021, n. 1168, ha dettato le istruzioni alle strutture territoriali per riesaminare le domande presentate entro il 2020, riferite al 2019, pervenute oltre la precedente scadenza del 30 settembre 2020 recependo, in questo modo, la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive e sindacali.

La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici, collocati in aspettativa non retribuita, per lo svolgimento di cariche sindacali, e quest'ultime sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita deve essere assunto con atto scritto ed è efficace ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

L'adempimento in questione trova il suo fondamento nel D. Lgs. n. 564/1996, nonché nella Legge n. 488/1999, i quali prevedono l'accreditamento della contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti pubblici e privati ricoprenti cariche sindacali, oppure eletti membri del Palamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero per ricoprire funzioni pubbliche per le quali venga maturato il diritto ad un vitalizio.

Le Strutture territoriali dell'Istituto, relativamente agli iscritti alla gestione privata, dovranno riesaminare tutte le istanze presentate entro l'anno 2020, riferite all'anno 2019, pervenute oltre la scadenza del 30 settembre 2020. Il termine del 31 dicembre 2020 è valido anche per tutti i versamenti afferenti al 2019 ed effettuati oltre il 30 ottobre 2020, termine previsto per il pagamento, qualora dovuto, della quota a carico del richiedente di cui all'articolo 38 della legge n. 488/1999.

Per gli iscritti alla Gestione pubblica, il riesame di tali casistiche verrà effettuato dall'Area riscatti e ricongiunzioni della Direzione centrale Pensioni, competente a livello nazionale per il riconoscimento della contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali.

## CASSAZIONE, DOPPIO BINARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA NULLITÀ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5540/21, ha sancito che la valutazione circa la nullità del patto di non concorrenza deve tenere conto di due aspetti: da una parte va verificata l'indeterminatezza o l'indeterminabilità ai sensi dell'art 1346 c.c.; dall'altra va verificato il rispetto delle previsioni dell'art 2125 c.c. in caso di corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

Un istituto di credito aveva stipulato con un proprio dipendente un patto di non concorrenza che prevedeva la corresponsione, in favore di quest'ultimo, di un corrispettivo pari a 18 mila euro in 3 anni. In caso di cessazione anticipata del contratto di lavoro, al lavoratore sarebbe stato riconosciuto solo l'importo maturato in costanza di rapporto. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro veniva cessato in anticipo e per effetto della maturazione di un corrispettivo pari ad appena 3.000€ per effetto del citato patto di non concorrenza che vincolava il lavoratore per i restanti mesi di vigenza del patto, quest'ultimo adiva le vie legali al fine di richiederne la nullità.

Giunti a giudizio, la Corte di Appello accoglieva le doglianze del lavoratore dichiarando la nullità del patto stipulato per assenza di determinazione o determinabilità del corrispettivo riconosciuto a favore del lavoratore a fronte delle limitazioni professionali imposte dal datore di lavoro e per conseguente impossibilità, per il lavoratore, di verificare la sua congruità in relazione al sacrificio professionale richiesto. Infatti secondo i giudici, dalla lettura delle clausole del patto veniva evidenziato come non fosse stata prevista una durata minima del patto o la corresponsione a favore del lavoratore di un importo minimo garantito e predeterminato a priori nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ne derivava, quindi, che l'ammontare del compenso non era fisso e neppure determinabile in base a parametri oggettivi, ma dipendeva da una variabile legata alla durata del rapporto, determinando uno squilibrio tra le parti ed un assetto contrattuale sbilanciato a favore del datore di lavoro.

Avverso tale provvedimento, ricorreva per Cassazione la società datrice, con un motivo principale ed ulteriori motivazioni ad esso connesse. In particolare, denunciava la nullità della sentenza per incongruenza delle affermazioni. Eccepiva come la Corte territoriale avesse dapprima correttamente indicato che il patto avesse una durata di tre anni e che è previsto un corrispettivo di 6.000 euro all'anno e, successivamente, ha affermato l'esatto contrario, ovvero che il patto non prevedesse una durata minima e non fosse previsto il pagamento di un importo minimo garantito e predeterminato.

A parere degli Ermellini la contestazione aveva fondamento. Diverse sono state le pronunce e gli orientamenti in merito all'art. 2125 c.c., secondo cui "il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo". Da un punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, in virtù della quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore.

Dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela recenti sentenze hanno ribadito che le clausole di non concorrenza sono finalizzate sia a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, sia a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni. Proprio perché la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie capacità lavorative, il legislatore ha subordinato la validità del patto di non concorrenza a specifiche condizioni, espressamente indicate dall'art. 2125 c.c., di corrispettivo, di limiti di oggetto, di tempo e di luogo, pena la nullità del patto.

Nella sentenza impugnata, tuttavia, non venivano sollevate eccezioni su questioni di forma, di estensione dell'attività limitata, di tempo e di luogo, bensì di corrispettivo in favore del lavoratore e di sua determinabilità.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere "determinato o determinabile".

Quando, invece, il corrispettivo non viene pattuito, o viene determinato in importi irrisori, la sentenza n. 10062 del 1994 ha dettato un importante indirizzo giurisprudenziale che è andato consolidandosi nel tempo. Secondo tale sentenza, l'espressa previsione di nullità va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore, alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato.

Per tali motivi, ribadivano i Supremi Giudici che, in materia di nullità del patto di non concorrenza, la valutazione va condotta su diversi piani: per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, quale vizio del requisito prescritto in generale dall'art. 1346 c.c. per ogni contratto; per violazione dell'art. 2125 c.c., laddove il corrispettivo "non è pattuito" oppure sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

Rispetto a tali premesse, che avrebbero dovuto rappresentare la cornice entro cui operare la valutazione circa la nullità del patto di non concorrenza, la sentenza impugnata risulta quindi viziata e incongruente. Pertanto, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla Corte territoriale competente, in diversa composizione, affinché decida le sorti della controversia sulla base dei principi forniti.

## FOCUS

### TRACCIABILITÀ DELLA RETRIBUZIONE: INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE

La Legge n. 205/2017 ha introdotto importanti novità in merito alle modalità attraverso le quali i datori di lavoro possono effettuare la corresponsione della retribuzione prevedendo specificatamente le procedure di contestazione in caso di violazione degli obblighi datoriali.

Il richiamato dettato normativo prevede, all'art. 1 comma 910, che: "a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Altresì, il comma 911 stabilisce che "i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato".

Infine, il comma 913 specifica che "le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".

L'Ispezzione Nazionale del Lavoro, con la nota n. 473 del 22 marzo 2021, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto dal citato art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.

Nel documento di prassi, il Ministero ha richiamato le previsioni delle note n. 4538 del 22 maggio 2018, n. 5828 del 4 luglio 2018 e n. 7369 del 10 settembre 2018.

Il dicastero ha specificato che ai fini della soluzione del quesito posto, particolare rilevanza deve essere attribuita alla disposizione, introdotta all'ultimo periodo del comma 912, secondo cui "la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".

In senso del tutto analogo, non appare possibile accordare rilevanza, ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti previsti dal comma 910, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.

L'osservanza dell'obbligo normativo è strettamente connesso alla effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale previsione vale anche in riferimento a quei mezzi di pagamento che, sebbene non esplicitamente consentiti dalla legge, sono stati ritenuti comunque idonei ad assolvere alla funzione antielusiva della norma, in quanto pur sempre tracciabili, come ad esempio il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario, soggetto alle dovute registrazioni e non un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il datore di lavoro è pertanto obbligato alla conservazione della documentazione (in particolare delle ricevute di versamento) anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN al fine di garantire l'effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.

L'ispettorato, in conclusione, richiamando la precisazione contenuta nella nota n. 7369 del 10 settembre 2018 ha ricordato che nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti prescritti, il personale ispettivo, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, valuterà l'attivazione delle indicate procedure per le verifiche presso gli Istituti di credito, differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato, anche per escludere "la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore" e conseguentemente la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla norma.

## IL QUESITO DEL MESE

### ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE



#### Richiesta:

Società industria = particolarità posizioni Inps diverse tra personale e dirigenti.

Un quadro ha richiesto gli ANF per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2019.

È diventato dirigente il 01/08/2018.

Il file xml arrivato dall'Inps porta la matricola Inps da quadro e propone di erogare gli arretrati da 07/2018 – 06/2019.

È possibile erogare gli ANF per tutto il periodo sulla posizione da Dirigente?

Oppure si può erogare solo l'arretrato di luglio mentre per l'arretrato da agosto a giugno dell'anno dopo il dirigente deve ripresentare la domanda con al matricola Inps da dirigente?



#### Risposta:

Rispondiamo puntualmente alle tue domande:

- 1) non è necessario ripresentare domanda telematica e questo anche nel caso in cui si tratti effettivamente di nuovo datore; tramite il protocollo della domanda presentata, l'INPS è in grado di intercettare il dipendente e mettere a disposizione i dati ANF nel file XML intestato al nuovo datore. Questa operazione avviene dopo che il nuovo datore trasmette il primo flusso UniEmens nel quale è presente il "neo-assunto".
- 2) nella posizione da quadro è corretto erogare solo l'arretrato di luglio 2018 perché da agosto 2018 tale lavoratore non è più presente sul flusso UniEmens relativo.
- 3) gli arretrati da 08/2018 a 06/2019 vanno erogati nella posizione da dirigente: ci si aspetta che sia già presente nel flusso xml della posizione da dirigente; a tal fine si chiedeva all'azienda di effettuare un controllo scaricando il file da "richiesta massiva" presente nella sezione "Consultazione Importi ANF" all'interno del cassetto previdenziale aziende



## NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

### INPS, ONLINE IL CERTIFICATO DI PENSIONE 2021

Con il messaggio n. 1359 del 31 marzo 2021, l'INPS comunica che, fra i servizi on line al cittadino, è disponibile il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM. Si riporta di seguito il testo del messaggio.

L'Istituto ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a disposizione, fra i servizi on line al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, accedendo alla sezione "Prestazioni e Servizi" del sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), con una fra le seguenti credenziali:

- il PIN dispositivo (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- lo SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- la CIE (Carta di Identità Elettronica);
- la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Si rammenta che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. "isopensioni" ai sensi dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

L'unica eccezione è rappresentata dall'indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

- 027-VOCRED;
- 028-VOCOOP;
- 029-VOESO;
- 143-APESOCIAL;
- 127-CRED27;
- 128-COOP28;
- 129-VESO29;
- 198-VESO33;
- 199-VESO92.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione (c.d. modello ObisM) conterrà le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

## 1. Certificato di pensione 2021. Novità

Il certificato viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

In particolare, il certificato di pensione fornisce i criteri di calcolo della perequazione automatica che, per l'anno 2020, hanno determinato nella mensilità di gennaio del corrente anno i conguagli derivanti dall'applicazione dell'indice di perequazione definitivo per il 2020 (pari allo 0,5% rispetto a quello previsionale dello 0,4%).

Inoltre, il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche: importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente); eventuali ulteriori due mensilità se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano); importo delle singole trattenute fiscali; eventuali detrazioni di imposta applicate.

A tal proposito, con riferimento alla tassazione delle pensioni i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, si comunica che, al fine di garantire l'applicazione dell'imposta in maniera omogenea nel corso dell'anno, a decorrere dal 2021 il calcolo delle ritenute IRPEF è stato impostato tenendo conto dell'importo complessivo annuo della pensione, per cui le relative ritenute verranno trattenute mensilmente, al netto delle detrazioni eventualmente spettanti, nei mesi da gennaio a dicembre. Il suddetto calcolo non incide sull'importo annuo dell'IRPEF complessivamente trattenuta, che resta invariato, ma assicura che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia omogenea a quella degli altri ratei dell'anno. Le relative indicazioni sono riportate nella sezione "Informazioni fiscali" del modello.

Infine, nei casi previsti dalla legge, viene riportato l'importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro.

Nel certificato di pensione vengono poi riportati specifici avvisi sia per ricordare ai titolari di pensioni anticipate "quota 100" e "precoci" il peculiare regime di incumulabilità che comporta l'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro ai fini della sospensione, sia l'obbligo in capo ai soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Inoltre, verrà visualizzata l'informazione relativa all'erogazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) qualora corrisposta per l'anno corrente.

A differenza degli scorsi anni, si comunica che a decorrere dal 2021 il certificato di pensione (c.d. modello ObisM), a seguito delle implementazioni effettuate, verrà messo a disposizione in modalità dinamica; conseguentemente, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.

Pertanto, sarà possibile, per le pensioni della Gestione privata e di quella dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno e verrà aggiornato in base alle informazioni disponibili in archivio alla data di richiesta del certificato stesso.

Per i certificati dei tre anni precedenti al 2021 sarà, come di consueto, messa a disposizione la versione statica storicizzata già esistente e consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

**HRM Law** è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it).